

REGOLAMENTO (UE) N. 317/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2013

che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 1983/2003, (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006, (CE) n. 377/2008 e (UE) n. 823/2010 per quanto riguarda l'International Standard Classification of Education (ISCED)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione di un sistema aggiornato di classificazione, che tenga conto degli sviluppi e dei cambiamenti intervenuti nel campo dell'istruzione, costituisce un presupposto fondamentale per il successo dell'impegno costantemente profuso dalla Commissione per assicurare la pertinenza delle statistiche europee.
- (2) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) finora utilizzata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione delle politiche e delle strutture nel campo dell'istruzione e della formazione.

- (3) Affinché le statistiche sull'istruzione possano essere comparabili a livello internazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell'istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED 2011 («ISCED 2011»), adottata dagli Stati membri dell'Unesco alla 36ª conferenza generale tenutasi nel novembre 2011.
- (4) La definizione di una versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell'istruzione rende necessario modificare vari riferimenti all'ISCED, ISCED 97 e ISCED 1997 nonché ad alcuni strumenti pertinenti.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie ⁽⁵⁾; regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni ⁽⁶⁾; regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni ⁽⁷⁾; regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento ⁽⁸⁾; regolamento (UE) n. 823/2010 della Commissione, del 17 settembre 2010, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.⁽²⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 10.⁽³⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.⁽⁵⁾ GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32.⁽⁷⁾ GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30.⁽⁸⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.